



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

ROBERTA LEONI	Presidente
LINA MUSUMARRA	Componente
RICCARDO AQUILANTI	Componente Relatore

**PROCEDIMENTO D'APPELLO**

**R.G. C.A.S. 9/16**

**G.S.N. 22/16**

**CONTRO**

**DOMENICO MERLANI (TESS. F.I.S.E. N. 001975/G)**

**PREMESSA IN FATTO**

Con atto pervenuto alla Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, depositato il 17 ottobre 2016, la Procura Federale proponeva formale reclamo avverso la sentenza emessa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 8 ottobre 2016 r.g. 22 bis/16, e pubblicata il 10 ottobre 2016 affinché “... *in accoglimento dell’appello proposto ... in via principale, accertato che l’istanza inoltrata al Giudice Sportivo non è tardiva, dichiararne l’ammissibilità e quindi decidere nel merito della fattispecie in esame; in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell’appello, formulare il principio di diritto e/o fornire l’interpretazione autentica delle norme in forza delle quali il termine di tre giorni di cui all’art. 39 del Regolamento di Giustizia debba ritenersi perentorio anche per le segnalazioni che pervengono dalla Procura Federale, con ogni altra pronuncia consequenziale....*”.

Infatti, con l’impugnata sentenza, il Giudice Sportivo Nazionale dichiarava “... *inammissibile l’istanza presentata in data 22 settembre u.s. nei confronti del signor CARLO MERLANI che conseguentemente assolve dalle infrazioni allo stesso contestate...*”.



Riteneva infatti il G.S.N., di non dover entrare nel merito della questione demandata, riconoscendo “... fondata l'eccezione di inammissibilità dell'istanza avanzata nei confronti del signor Merlani per le seguenti, congiunte, ragioni. In primo luogo, si ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità dell'istanza per decadenza del termine perentorio espressamente previsto dal vigente Regolamento di Giustizia FISE, per essere stata la segnalazione, pervenuta in data 22 settembre u.s., proposta oltre il termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento (13-15 maggio 2016). Ai sensi dell'art. 39, 1° comma, del Nuovo Regolamento di Giustizia, infatti, “l'istanza del soggetto interessato deve essere proposta al G.S.N. entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento, a pena di inammissibilità”. In secondo luogo, lo scrivente G.S.N. ritiene l'istanza avanzata nei confronti del signor Merlani formulata in maniera del tutto generica e carente dei requisiti minimi richiesti dall'art. 39, comma 1, R.G. FISE al fine della proponibilità dell'azione, essendosi limitato il segnalante a riferire che durante le giornate del concorso sopra richiamato il signor Merlani era presente quale accompagnatore di un allievo junior in campo prova, senza tuttavia specificare nessuna altra circostanza idonea a circostanziare l'evento. A ciò si aggiunga che ben avrebbe potuto, e dovuto, il signor Pollastrini denunciare i presunti comportamenti anti-regolamentari a suo dire compiuti dal signor Merlani nell'immediatezza degli eventi e agli organi a ciò preposti, in particolare al Commissario e allo steward addetti al campo prova i quali, ai sensi degli articoli 6.1.6. e 6.1.11 del R.N.S.O. hanno propriamente il compito di sovrintendere al regolare svolgimento dell'attività del campo prova secondo le prescrizioni per lo stesso previste”.

La Procura Federale, nel reclamare la sentenza suindicata, sosteneva invece che “... il termine dei tre giorni è un termine perentorio solo per il soggetto titolare di una situazione protetta dall'ordinamento federale, che voglia adire il Giudice Sportivo per fatti accaduti in gara ... la nomenclatura usata dal legislatore federale non è casuale, ed è coerente e logica nel contesto dell'intero impianto normativo. È evidente, altresì, che la riserva dei motivi di cui al secondo comma dell'art. 39 non può essere riferita alla mera segnalazione del Procuratore Federale e tantomeno alla acquisizione d'ufficio degli atti di gara. Deve darsi atto,



*sommessamente, che il Regolamento di Giustizia sul punto è chiaro e la disposizione dell'art. 38 fissa il termine dei tre giorni per la presentazione dell'istanza diretta al Giudice Sportivo, limitatamente al soggetto titolare di una situazione protetta dall'ordinamento federale e non alla segnalazione del Procuratore Federale... il termine dei tre giorni dai fatti non può ritenersi termine perentorio dettato anche per le segnalazioni da parte del Procuratore Federale ...”.*

Sosteneva inoltre la Procura Federale, nel reclamo proposto, che “... il Giudice Sportivo dapprima riferisce, che la denuncia gli è stata inoltrata dal Procuratore Federale (cfr. primo cpv della sentenza), per poi fare considerazioni circa il lasso di tempo trascorso dai fatti (13/15 maggio 2016) a quando il denunciante li ha segnalati (22 settembre 2016). Di fatto la denuncia del sig. Pollastrini è pervenuta alla Segreteria della Procura Federale il giorno 22 settembre 2016, e la segnalazione, ai sensi dell'art. 38, è stata inoltrata in pari data alla Segreteria degli Organi di Giustizia. Orbene delle due l'una: o la trasmissione degli atti è avvenuta da parte del Procuratore Federale o da parte del denunciante direttamente al Giudice Sportivo. La contraddittorietà degli assunti del giudicante emerge *ictu oculi* e si riverbera sulla decisione. Si ribadisce che il termine dei tre giorni dai fatti non può ritenersi termine perentorio dettato anche per le segnalazioni da parte del Procuratore Federale. Questa interpretazione evidenzerebbe un *vulnus normativo*, scongiurato invece dall'interpretazione corretta delle norme sistematicamente intese ... Pertanto, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto necessariamente entrare nel merito dalla fattispecie sottoposta alla sua attenzione, a prescindere dal tenore di quella che sarebbe stata la pronuncia ...”.

La Procura Federale lamentava inoltre che “... Il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'istanza avanzata nei confronti del sig. Merlani fosse inammissibile anche perché generica e carente dei requisiti minimi richiesti dall'art. 39, comma 1, R.G. FISE. Orbene non può essere condivisa una siffatta impostazione con la relativa conclusione. L'inammissibilità è una sorta di sanzione processuale estrema, in forza della quale il giudice chiamato a decidere non può conoscere del merito della questione prospettata. Tali importanti



Federazione Italiana Sport Equestri

---

*conseguenze impongono l'espressa definizione normativa dei presupposti necessari e sufficienti perché possa essere rilevata e dichiarata l' inammissibilità ... ”.*

Come ultimo punto di gravame, sosteneva la Procura Federale che “... non può sottacersi che il dispositivo reca una statuizione errata e illogica, che deve necessariamente essere riformata, stante l'assoluta contraddittorietà e infondatezza del deliberato: "Il Giudice Sportivo Nazionale dichiara inammissibile l'istanza presentata in data 22 settembre u.s. nei confronti del signor CARLO MERLANI che conseguentemente assolve dalle infrazioni allo stesso contestate " . L'evidenza è in sé: l'inammissibilità dell'istanza assorbe ogni altra questione, anche di merito ... ”.

Il Presidente della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, con provvedimento del 19 ottobre 2016, fissava l'udienza di discussione per il giorno 16 novembre, concedendo termine a difesa fino al 9 novembre 2016.

All'udienza del 16 novembre 2016, la Procura si riportava integralmente al reclamo insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate; l'Avv. Longobardi, per il Sig. Merlani, si riportava integralmente alla memoria difensiva ritualmente depositata eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del reclamo proposto in appello dalla Procura Federale per carenza di legittimazione attiva; chiedendo, in via preliminare, la conferma dell'inammissibilità dell'istanza sancita dal Giudice Sportivo Nazionale; nel merito in caso di rigetto delle pregiudiziali e preliminari richieste, mandare assolto l'incolpato per non aver tenuto lo stesso alcun comportamento antiregolamentare.

La Corte si riservava di decidere e tratteneva la causa in decisione.

#### **DECISIONE**

Prioritariamente il Collegio ritiene doveroso e fondamentale effettuare le dovute precisazioni circa la questione oggetto del presente procedimento, deferita con il reclamo proposto dalla Procura Federale rispetto agli artt. 38 e 39 del Reg. Giust. vigente.



L'art. 38 del Reg. Giust. rubricato "*Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e al Giudice Sportivo Territoriale*", prevede che "*i procedimenti innanzi al Giudice Sportivo Nazionale (...) sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara; b) su segnalazione del Procuratore Federale, c) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta dall' Ordinamento Federale ...*".

L'art. 39 del Reg. Giust., rubricato "*Istanza dei soggetti interessati*" al punto 1 prevede che "*l'istanza del soggetto interessato deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento a pena di inammissibilità*".

La questione posta a questo Collegio con il primo motivo di doglianza di cui al reclamo depositato ha ad oggetto fondamentalmente la perentorietà o meno del termine di 3 giorni previsto dall'art. 39 Reg. Giust. con riferimento anche alle segnalazioni pervenute dalla Procura Federale, ex art. 38, lett. b), Reg. Giust.

Ritiene questo Collegio che la perentorietà del termine di 3 giorni dal compimento dell'evento debba essere riconosciuta, a pena di inammissibilità, esclusivamente alle segnalazioni pervenute al Giudice Sportivo Nazionale dal soggetto interessato.

L'interpretazione delle norme richiamate effettuata da questa Corte, infatti, deve limitarsi – per non generare eterogeneità di orientamenti ovvero strumentalizzazioni aberranti – al chiaro dato letterale degli articoli richiamati, nell'alveo delle norme che regolano la Giustizia Sportiva ed i propri organi, nonché nel rispetto dei principi ad essa sottesi.

L'art. 39 Reg. Giust. sancisce, in ossequio al principio di celerità della Giustizia Sportiva, determinati termini alle istanze della parte interessata, non della Procura Federale né di alcun altro Organo di Giustizia.

Pertanto, occorre stabilire se la segnalazione della parte interessata, ricevuta dalla Procura Federale e da questa semplicemente trasmessa al G.S.N. – senza alcuna attività di indagine, a mente degli artt. 61 e ss. del Reg. Giust. – possa essere considerata ammissibile, ai sensi dell'art. 38, lett. b), seppure avente ad oggetto



fatti più risalenti ai 3 giorni previsti, poiché formalmente segnalata (*rectius*, trasmessa) al G.S.N. dalla ricevente Procura Federale.

Ritiene questo Collegio che la mera trasmissione della Procura Federa al G.S.N. della segnalazione ricevuta da un soggetto interessato, oltre i termini perentori previsti, non possa sfuggire alla conseguente dichiarazione di inammissibilità della stessa.

La trasmissione della segnalazione non può assurgere a segnalazione della Procura Federale che, lungi dal fare proprio l'atto, non ha compiuto direttamente per la formazione dello stesso alcuna attività di indagine per valutare o meno la fondatezza della segnalazione ricevuta rispetto alla commissione o meno di un illecito sportivo – come nel caso che ci occupa.

I termini e le modalità con le quali la Procura deve svolgere le proprie attività e funzioni sono disciplinati al Capo VI del Reg. Giust. cui l'Ufficio del Procuratore Federale deve attenersi, tenendo a mente come l'art. 61 Reg. Giust. sancisce chiaramente come l'Ufficio del Procuratore Federale “... *promuove la repressione degli illeciti disciplinari e sportivi ...*”.

L'azione disciplinare viene esercitata all'esito di una ben precisa attività opportunamente regolamentata e si esplica con un atto formale a firma del Procuratore Federale.

*Rebus sic stantibus* non si può ritenere, alla luce di quanto previsto dal Regolamento di Giustizia, che la Procura Federale possa esercitare l'azione disciplinare attraverso la mera trasmissione di un atto non proprio e non formatosi con l'osservanza delle norme regolamentari di cui al Capo VI.

Di conseguenza, se la segnalazione arriva soltanto tramite la Procura Federale al G.S.N. a firma di un soggetto terzo, questa non può che considerarsi come segnalazione di un soggetto interessato e come tale sottoposta alle decadenze di cui all'art. 39 Reg. Giust.

Invero, vi sarebbe sempre una automatica remissione in termini nei confronti della parte interessata attivatasi tardivamente ovvero una seconda modalità operativa per la Procura Federale di esercitare l'azione disciplinare derogando in aperta contraddizione alle norme di cui agli artt. 61 e ss. Reg. Giust.



Quanto sopra esposto è anche confortato dall'esegesi in combinato disposto agli artt. 38 e 39 Reg. Giust. che governano il procedimento sportivo innanzi il G.S.N. e le norme che regolano l'attività del Procuratore Federale; questi a mente dell'art. 64, n. 4 "... *prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque ricevute ...*" e, secondo il successivo n. 5 "... *informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento ...*", fermo restando la facoltà di disporre l'archiviazione laddove – *ex multis* - la notizia di illecito risulti infondata ovvero gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio (v. art. 64, n. 3 Reg. Giust.).

Considerata la copiosa e – ripetiamo – delicata attività che la Procura Federale deve porre in essere, si ritiene che il Regolamento di Giustizia sia chiaro agli artt. 38 e 39 e ciò perché: 1) i termini entro i quali l'attività della Procura Federale deve essere svolta e le modalità di svolgimento della stessa sono già stati previsti nel Capo VI Reg. Giust.; 2) non potendosi equiparare ad un atto della Procura Federale la segnalazione di un soggetto terzo, per le evidenti differenze genetiche, questa non può svincolarsi dai propri sbarramenti rituali per beneficiare di quelli ovviamente più ampi riconosciuti all'attività della Procura Federale che non può e non deve essere svolta in soli tre giorni.

Ragionando *a contrariis*, vi sarebbe una ingiusta incongruità logico giuridica ed errata proporzione rispetto al ruolo del Procuratore Federale e quello di qualsiasi soggetto terzo nelle modalità e tempistiche di segnalazione di un illecito.

La parte interessata, secondo il ragionamento non condiviso del reclamante, potrebbe emanciparsi dai limiti imposti dall'art. 39 Reg. Giust. utilizzando l'ufficio della Procura Federale per segnalare anche tardivamente illeciti sportivi.

La Corte condivide i richiami alle norme e principi costituzionali svolti dall'Avv. Longobardi cui il Regolamento di Giustizia ovviamente si ispira e uniforma anche in forza di quanto previsto all'art. 21 Reg. Giust.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

\*\*\*

Ogni altra questione di cui ai punti nn. 3 e 4 del reclamo proposto deve considerarsi assorbita dalle suesposte argomentazioni, pur precisando per completezza quanto segue.

La Procura Federale con il terzo motivo di reclamo sostiene che il G.S.N. abbia erroneamente applicato l'art. 39 Reg. Giust. ritenendo la segnalazione, oltre che inammissibile poiché tardiva anche perché generica e carente dei requisiti minimi richiesti dalla seconda parte dell'art. 39 Reg. Giust.

Le doglianze della Procura Federale sono in mero punto di esegesi normativa laddove sostiene che “... *non è certo possibile per il Giudice dichiarare inammissibile l'istanza de qua, poiché tale conseguenza estrema non è prevista dalla normativa nel caso di specie e non può certo trovare applicazione, in via analogica o estensiva, la norma del precedente comma 1 dell'art. 39...*”.

Rileva il Collegio come ai fini del decidere, accertata per le ragioni suesposte l'inammissibilità della segnalazione, nulla rileva l'accertamento sulla questione posta dalla Procura Federale e del pari sulle relative controdeduzioni ed eccezioni sul punto della difesa del Sig. Merlani.

Né tanto meno la Corte ritiene utile svolgere esercizi di stile legati ad una questione che, se risolta in un senso ovvero nell'altro, potrebbe far venire meno il precedente e preliminare vaglio di inammissibilità; che questa sia o meno applicabile anche alla seconda parte dell'art. 39 del Reg. Giust. non rileva ai fini del decidere.

Rileva, a parere di questo Collegio, l'ultroneità *parte qua* della motivazione del G.S.N. sulla quale, lungi dall'effettuare alcuna valutazione nel merito della stessa, ci si limita a sottolinearne il profilo aggiuntivo *inutiliter datum* e ciò anche per quanto riguarda il richiamo effettuato dal reclamante all'art. 40 c. 4, del Reg. Giust.

Analoga motivazione, in punto di mera precisazione, vale per il quarto motivo di reclamo laddove la Procura Federale ritiene “... *del tutto ultronea, inoltre, la considerazione a conclusione della motivazione, sul comportamento che il segnalante avrebbe dovuto assumere in occasione della gara ...*”.



Ferma l'inutilità pratica di valutare o meno ai fini della presente decisione l'ultroneità della sentenza del G.S.N. stante l'assorbente dichiarazione di inammissibilità della segnalazione del Sig. Pollastrini, la chiosa della sentenza impugnata appare come semplice argomentazione a suffragio delle motivazioni addotte dal G.S.N. circa l'acclarata tardività della segnalazione.

Per evitare di incorrere nella tardività, il Sig. Pollastrini avrebbe ben potuto segnalare durante la manifestazione le irregolarità riscontrate per non doversi vedere dichiarare inammissibile la successiva segnalazione effettuata o o comunque rispettare i termini di cui all'art. 39 Reg. Giust.

Ciò è lapalissiano e nulla toglie o aggiunge alla dichiarazione di inammissibilità resa in primo grado.

Fermo quanto sopra, non può non riconoscersi la logica correttezza del punto 5 del reclamo proposto, laddove dichiarata l'inammissibilità della segnalazione dal G.S.N. ai sensi dell'art. 39, n. 1, Reg. Giust. non può e non poteva essere mandato assolto nel merito dei fatti il Sig. Merlani, laddove alcun accertamento nel merito veniva svolto dal G.S.N.

La dichiarazione di inammissibilità preclude ogni accertamento circa la colpevolezza o meno del soggetto deferito. Si evidenzia al contempo che nelle conclusioni formulate nel reclamo alcuna richiesta di modifica della sentenza impugnata sul punto è stata formulata dalla Procura Federale, che si è limitata – a quanto consta – solo ad evidenziare l'incongruenza della sentenza con la pronuncia di assoluzione.

Le argomentazione svolte in senso contrario dall'Avv. Longobardi sul punto, anche a volerle considerare astrattamente pertinenti, sono praticamente incongrue laddove – come già detto e pacifico – il Regolamento di Giustizia si ispira e richiama al Codice di Procedura Civile. Di ciò ne è a piena conoscenza la difesa del Sig. Merlani che nella propria memoria richiama espressamente, a suffragio delle proprie principali tesi difensive, proprio l'art. 21 Reg. Giust.

Secondo le norme da questo dettate ogni questione preliminare preclude ogni accertamento nel merito dei fatti circa la commissione o meno dell'illecito segnalato.



Per completezza d'esposizione, rispetto alle richieste della Procura Federale di “... *formulare il principio di diritto e/o fornire l'interpretazione autentica delle norme in forza delle quali il termine di tre giorni di cui all'art. 39 del Regolamento di Giustizia debba ritenersi perentorio anche per le segnalazioni che pervengono dalla Procura Federale ...*” si evidenzia quanto segue.

La Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, ai sensi dell'art. 35, n. 3 “... *giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale ...*” mentre ai sensi dell'art. 23 risulta attribuita agli Organi di Giustizia “... *la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'Ordinamento Sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni ...*”.

Alcun potere di indirizzo o di esegesi delle norme regolamentari è demandato a questo Organo di Giustizia che non può e non deve fornire interpretazioni autentiche rispetto ad una norma regolamentare.

L'interpretazione delle norme, per quanto di competenza ineluttabile e ontologica di ogni giudice di merito nell'argomentare le motivazioni assunte, non consente agli stessi, nemmeno se in posizione di fase procedimentale successiva, di aver alcun potere di indirizzo univoco rispetto all'interpretazione di una norma di diritto cui gli altri Organi di Giustizia, di fase procedimentale precedente, debbano uniformarsi.

#### **P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale resa in data 8 ottobre 2016, r.g. 22/16, e pubblicata il 10 ottobre 2016 come in epigrafe indicato, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il reclamo presentato dalla Procura Federale, per i motivi sopra esposti, confermando la decisione di primo grado.

Manda alla segreteria per ogni ulteriore incombente e per le comunicazioni di rito.

Roma, 16 novembre 2016.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO  
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Presidente Avv. Roberta Leoni

Componente Avv. Lina Musumarra

Componente Relatore Avv. Riccardo Aquilanti